

La previdenza complementare

Le riforme pensionistiche hanno comportato una riduzione dei trattamenti pensionistici di tutti i lavoratori abbassando il tasso di sostituzione.

Il tasso di sostituzione è il rapporto fra l'ultimo stipendio e prima rata di pensione. Esso generalmente si assesta fra il 50/60%.

Prima della riforma Dini, la legge 335/95 l'importo della pensione con la massima anzianità contributiva era dell'80% dell'ultimo stipendio.

Il legislativo per colmare questa differenza e garantire "pensioni adeguate" come prescrive l'articolo 38 della Costituzione, ha previsto la possibilità di costruirsi una pensione aggiuntiva.

Da quando si comincia a lavorare e, comunque, prima possibile se si ha una carriera lavorativa già avviata, ci si dovrebbe porre le seguenti domande:

1. Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all'ultimo stipendio?
2. Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello che ritengo sufficiente e/o adeguato?
3. Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione?
4. Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche complementari e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione?

Le principali norme

- **Legge n. 421/1992** legge collegata alla finanziaria per il 1993, contiene la delega per la previdenza complementare
 - **D. Lgs. n. 124/1993**(disciplina della previdenza complementare)
- **L. 335/1995** (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)
- **D. Lgs. N. 252/2005** (riforma della previdenza complementare)

La Previdenza complementare si basa su:

1. stretta corresponsività e principio della capitalizzazione
2. Libertà di attivazione dei piani da parte delle "fonti istitutive"
3. Libertà di adesione al piano

I destinatari sono i Lavoratori dipendenti privati e pubblici, i Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i Lavoratori autonomi e liberi professionisti, i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565: soggetti che svolgono attività di cura non retribuita in ambito familiare ed i titolari di redditi diversi da lavoro (capitale, impresa, ecc.) e familiari a carico.

Forme di previdenza complementare sono:

- **Fondi pensione negoziali**
- **Fondi pensione preesistenti**
- **Fondi pensione aperti**
- **Piani individuali di previdenza mediante polizze vita - PIP "nuovi" (conformi al d.lgs. 252/05).**

I soggetti della previdenza complementare - I fondi negoziali (e preesistenti)

- **Il fondo pensione negoziale** nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
- è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica
- **non ha scopo di lucro**
- Accanto ai fondi negoziali, i fondi "preesistenti", anch'essi in prevalenza costituiti dalla contrattazione collettiva ma prima della legge delega n. 421/1992 da cui è scaturita la disciplina

della previdenza complementare di cui al decreto n. 124/1993. Si sono adeguati al modello previsto dal decreto n. 252/2005 per i fondi negoziali.

Organi del Fondo pensione:

- a) L'Assemblea dei Delegati
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci.

Spese per la gestione del Fondo

- a) **Quota di iscrizione "una tantum"**
- b) **Spese relative alla fase di accumulo In cifra fissa o percentuale.**

Le uniche forme collettive per le quali è possibile l'adesione per i dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999; fondo contrattuale ex d.lgs. 124/93 istituito da contrattazione nazionale di comparto.

L'adesione ad un Pip non comporta il versamento del TFR e il contributo datoriale

Non si possono attivare adesioni collettive a fondi aperti. La contrattazione integrativa di secondo livello (decentrata) non può istituire forme pensionistiche complementari diverse dai fondi pensione negoziali già previsti ed istituiti dalla contrattazione di categoria e di comparto.

L'adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal TFS al TFR per coloro che già lavoravano al 1.1.2001.

II TFR/TFS

Le prestazioni di fine lavoro previste per i dipendenti pubblici

- *Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita - indennità premio di servizio - indennità di anzianità)*
- *Trattamenti di Fine Rapporto*

La Buonuscita

- **consiste in una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione), disciplinata dal D.P.R. 29/12/73, n. 1032 e s.m.**
- **Destinatari:** riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia, dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica
- **Retribuzione di riferimento:** voci fisse e continuative più la quota variabile dell' I.I.S.
- **Finanziamento** della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell'80% della retribuzione di riferimento
- **Calcolo dell'indennità:** la prestazione è pari all'80 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anno (moltiplicata 13 e divisa 12) moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore) .

Indennità premio fine servizio

- **consiste in una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente alla cessazione dal servizio (di almeno un anno di iscrizione), disciplinata dalla legge 8/3/68, n. 152 e s.m.**
- **Destinatari:** riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane
- **Retribuzione di riferimento:** voci fisse e continuative più la I.I.S. nella misura del 100 %
- **Finanziamento** della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell'80 % della retribuzione di riferimento
- **Calcolo dell'indennità:** la prestazione è pari a un quindicesimo dell'80 % della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati),

computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore) .

Indennità di anzianità

- consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio , disciplinata dalla legge 30/03/75, n. 70 e s.m.
- **Destinatari:** riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato)
- **Retribuzione di riferimento:** voci fisse e continuative più l' I.I.S.
- **Finanziamento della prestazione:** annuale copertura in bilancio del relativo onere
- **Calcolo dell'indennità:** la prestazione è pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anni interi (moltiplicata 13 e divisa 12), moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore).

Trattamento di fine rapporto

- consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall'art . 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran - Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999
- **Destinatari:** i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001
- E' costituito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati con l'applicazione del tasso dell'1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell'anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell'anno in corso.

Figuratività del Tfr

Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale non viene versato al fondo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio

Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici che le rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione

Data la sua natura figurativa non può nemmeno essere oggetto di anticipazione.

Il dipendente pubblico assunto prima del 1.1.2001 è in regime di Tfs (Trattamento di fine servizio) quello assunto dopo in regime di Tfr (Trattamento di fine rapporto)

Il lavoratore assunto prima del 2001 e che aderisce alla previdenza complementare, viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e lo si trasforma in TFR. Quanto accumulato negli anni dall'assunzione fino al momento dell'adesione viene liquidato dall'ex Inpdap al termine del rapporto di lavoro, previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%.

Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91% della retribuzione annua lorda. Le quote, contabilizzate presso l'ex Inpdap, vengono rivalutate anch'esse, di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%..

Per incentivare il passaggio da TFS a TFR è riconosciuto, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento del TFS per il personale iscritto all'Inpdap ai fini del TFS-TFR (questo incentivo non vale per quello degli enti che erogano direttamente il TFS).

Il 2% restante del Tfr viene attribuito al fondo pensione.

Per gli assunti dal 1°/1/2001

- *All'interessato, quale prestazione finale, l'importo di Tfr maturato dalla data di assunzione all'adesione*

- *Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati dall'adesione alla cessazione.*

- *La posizione individuale dell'aderente del pubblico impiego è formata da due parti:*

- *“il montante presso il fondo”* comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l'eventuale 'bonus' spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei primi due anni di vita del Fondo; in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di tfr provenienti dall'Inpdap quando si smette di lavorare ma non si ha diritto al pensionamento;

- *“il montante figurativo presso l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici”* corrispondente agli accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all'eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull'imponibile Tfs spettante per coloro (iscritti Inpdap ai fini Tfs) che aderendo esercitano il diritto all'opzione da Tfs a Tfr. Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.

La contribuzione

Dipendenti già in servizio al 31/12/2000

1,5% aggiuntivo (calcolato sulle voci retributive utili a TFS) (contabilizzato dall'INPDAP come accantonamento figurativo)

1% aggiuntivo a carico lavoratore calcolato sulle voci retributive utili a TFR,

1% aggiuntivo a carico Amministrazione (condizionato) calcolato sulle voci retributive utili a TFR.

Dipendenti assunti dal 1/1/2001

1% aggiuntivo a carico lavoratore (VOLONTARIO) calcolato sulle voci retributive utili a TFR

1% aggiuntivo a carico Amministrazione (condizionato) calcolato sulle voci retributive utili a TFR.

Il contributo aggiuntivo a carico Amministrazione è dovuto in costanza di versamento del contributo a carico del lavoratore. Il lavoratore può sospendere unilateralmente la contribuzione trascorsi 5 anni dalla data di adesione al Fondo e può esercitare la sospensione una sola volta nel corso del periodo associativo.

La Contribuzione figurativa (Quota TFR 2% + 1,5%) In via transitoria, fino al consolidamento della struttura finanziaria del Fondo, si applicherà un tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementari presenti sul mercato.

Successivamente, consolidata la struttura finanziaria del Fondo, si applicherà il rendimento netto risultante dalla gestione.

La Contribuzione aggiuntiva (1% + 1%) si rivaluta secondo i tassi di rendimento netto risultante dalla gestione

la gestione finanziaria

I contributi dei lavoratori vengono versati ad una banca, scelta con una pubblica procedura, la **Banca Depositaria** e sono investiti da parte di un **gestore finanziario**, anch'esso scelto con una pubblica procedura, secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione.

l'asset allocation strategica

il Consiglio di amministrazione del fondo (CdA) individua *l'asset allocation* (allocazione delle risorse) strategica consistente nella ripartizione di lungo periodo delle risorse tra le varie classi di attivi: obbligazioni, azioni, liquidità etc.

La procedura presuppone la preliminare individuazione delle caratteristiche socio-demografiche, reddituali e di propensione al rischio degli aderenti

Il benchmark

Il CdA dopo la scelta delle linee di investimento individua il benchmark di riferimento. Esso è il parametro attraverso il quale valutare i risultati della gestione finanziaria ed è costruito mediante indici che fanno riferimento a classi di attivo (titoli di debito o di capitali scambiati nei mercati finanziari), es l'indica della Borsa di Milano, il **Mibtel**.

Per i fondi pensione il benchmark di riferimento è costituito dal rendimento del Tfr , perché l'obiettivo del fondo è far rendere i risparmi più della rivalutazione legare di questo.

Il fondo individua varie linee di investimento (comparti) che sono in genere quello garantito, prudente e dinamico composti da un mix bilanciato in proporzione variabili di titoli obbligazionari o azionari. Nella fase di avvio c'è la Gestione Monocomparto, negli esercizi successivi dopo il consolidamento del fondo ci sono più comparti. Il lavoratore all'atto dell'adesione sceglie il comparto di investimento nel quale far confluire i versamenti contributivi . Dopo un anno si può effettuare una nuova scelta.

La gestione finanziaria è controllata dal Consiglio d'Amministrazione che si serve anche di consulenti esterni.

Le prestazioni

Prima del pensionamento sono l'anticipazione, il riscatto ed il trasferimento

Dopo il pensionamento la rendita pensionistica, prestazione in Capitale, prestazione in Rendita ed in Capitale.

Anticipazione

E' possibile l' anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per il lavoratore o per i figli

- Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali
- ✓ Prevista la possibilità reintegrazione
- ✓
- ✓ Riscatto : Perdita requisiti di partecipazione
- ✓ In mancanza del diritto a prestazione può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (liquidazione entro 6 mesi)
- ✓ In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni (indicazione di un beneficiario) la posizione rimane al Fondo contrattuale
- ✓ In caso di decesso, la posizione agli eredi per gli iscritti a forme pensionistiche individuali .
- ✓ Trasferimento
- ✓ Per il trasferimento da un fondo ad un altro devono passare 3 anni. Nei primi 5 anni di vita del fondo occorrono 5 anni .

La pensione complementare (rendita)

- ✓ Prestazione pensionistica per *vecchiaia*: 5 anni di partecipazione al Fondo ed età anagrafica sistema pensionistico obbligatorio
- ✓ Prestazione pensionistica per *anzianità*: 15 anni di partecipazione al Fondo età anagrafica inferiore all'obbligatoria di max 10 anni e cessazione attività lavorativa
- ✓ La liquidazione del maturato può essere richiesta in capitale nella misura max del 50%; se la rendita ricavabile dal montante maturato è inferiore all'assegno sociale allora si può chiedere tutta la prestazione in capitale
- ✓ La rendita può essere: vitalizia, contrassi curata, reversibile
- ✓ Vitalizia che dura tutta la vita
- ✓ Contrassicurata viene corrisposto agli eredi il montante residuo
- ✓ Reversibile in caso di decesso va agli eredi aventi diritto o al beneficiario designato.
- ✓
- ✓ **Per l'erogazione della rendita il fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione**
- ✓ **Il calcolo della Rendita:**
- ✓ **Si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di conversione.**
- ✓ **Esso dipende:**
Basi demografiche: Si basano sulle speranze di vita in relazione al sesso ed all'età al momento della richiesta della rendita.
Tasso Tecnico

Nelle assicurazioni vita è il rendimento minimo che viene riconosciuto dalla compagnia in via anticipata sulla rata di rendita (accrescendone l'importo).

Caricamenti

I costi gestionali delle imprese assicurative

Normativa e Accordi di riferimento della Previdenza complementare nel P.I.

- **Dlgs 124/1993**
- **L. 335/1995**
- **L. 449/1997**
- **Dlgs 47/2000**
- **L. 243/2004**
- **Dlgs 252/2005**
- ☐ **Accordo Quadro 29/7/1999**
- ☐ **DPCM 20/12/1999**

Accordo istitutivo Fondo Perseo 14/5/2007

Accordo istitutivo Fondo Sirio 1/10/2007

Atto costitutivo Fondo Perseo 21/12/2010

Atto costitutivo Fondo Sirio 14/9/2011

Delibera di fusione del CdA di Perseo del 29/4/2014

Delibera di fusione del CdA di Sirio del 29/4/2014

Spipula dell'atto di fusione il 29/9/ 2014

Operatività del Fondo unificato dal 1.10.2014

Fondo pensione Complementare Perseo Sirio

Perseo Sirio è un fondo negoziale a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

Destinatari

Lavoratori con:

Contratto a tempo indeterminato

Contratto part-time a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato anche part-time

Ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile di durata pari o superiore a tre mesi continuativi

Comparto Regioni e AALL, Comparto SSN , Area Dirigenziale Regioni e AALL , Dirigenti SSN , Segretari comunali e provinciali.

Altri Destinatari (appartenenti a settori affini), a condizione che vengano stipulati dalle OO.SS. appositi accordi per disciplinare l'adesione.

Personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, Personale di ANCI, CINSEDO e UNIONCAMERE, Personale Case di cura private, Personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, Personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi.

Dipendenti OO.SS. firmatarie accordo istitutivo Fondo o firmatari CCNL Comparti AALL, SSN e Aree Dirigenziali (compresi quelli in aspettativa ai sensi art. 31 L. 300/1970).

Ministeri, Enti Pubblici non economici, Agenzie Fiscali, Cnel, Enac, PCM, Università e Ricerca.

I lavoratori devono leggere attentamente la Nota informativa.

Nella Nota informativa e, in particolare, nella parte relativa alle principali caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda sintetica, sono riportate le informazioni riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire di poter effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Sulle forme di previdenza complementare vigila l'autorità indipendente Covip.

Il regime fiscale

- *defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ognianno di servizio*
 - *quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS)*
 - *tassazione in funzione del reddito di riferimento*
- TFR**
- *rendimenti tassati dell'11,5%. [La legge di stabilità 2015 prevede una tassazione del 20%](#)*
 - *applicazione dell'aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda.*

I contributi

I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:

- *Il 12% del reddito complessivo*
- *L'importo assoluto di € 5164,57 annui*
- *Il doppio del TFR versato a previdenza complementare.*

Le prestazioni

- *Le prestazioni in forma periodica vengono tassate:sulla base imponibile al 31/12/2000 nella misura dell'87,50% e per le somme maturate successivamente con tassazione ordinaria, al netto di quanto già tassato*
- *Le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata.*
- *Anticipazioni: è utilizzato il criterio della tassazione separata, sull'ammontare anticipato, al lordo delle rivalutazioni già tassate ed al netto dei contributi non dedotti. Alla definitiva liquidazione si conguaglia l'imposta già versata*
- *Riscatti: se per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato.*

A cura di M. Concetta Basile e Camillo Linguella

Per quesiti e informazioni scrivere a linguella@fpcgil.it